STATUTO ASSOCIAZIONE
"ApidiCarta".

Articolo 1 – Costituzione e sede

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"ApidiCarta".**

A decorrere dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà **"ApidiCarta APS".**

L'associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, con l'intento di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 cit., a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno.

L'associazione ha sede in Poirino (TO), via Cascina Cantavenna, n.11.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'associazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, delegazioni e sedi distaccate.

Articolo 2 – Scopi e finalità

L'associazione non persegue scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi. Si propone di:

- Promuovere lo sviluppo e la partecipazione sociale di soci, familiari o terzi, anche attraverso occasioni di aggregazione.
- Favorire l'inclusione e la valorizzazione delle differenze contrastando ogni forma di emarginazione, diseguaglianza o pregiudizio.
- Promuovere azioni e attività in favore di persone che si trovano in condizioni di difficoltà o disagio, con particolare attenzione ai minori, alle mamme, alle donne e agli anziani.
- Favorire le esperienze di partecipazione, volontariato e mutuo aiuto.
- Essere attivamente protagonista di progetti e iniziative con gli altri enti e istituzioni del territorio.

Articolo 2 bis– Attività di interesse generale e finalità dell'associazione

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, con finalità di promozione sociale, culturali, assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Articolo 2 ter– Attività di diverse e raccolta fondi

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d.lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, che saranno rimesse alla individuazione da parte del Consiglio Direttivo e approvazione da parte dell'Assemblea, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 2 quater – Volontari e risorse umane

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci.
L'associazione promuove il volontariato quale risorsa basilare per il sostegno della vita associativa ed esperienza attiva di solidarietà e comunità per la crescita umana e sociale.
L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

Per i volontari operanti nell'Associazione attiverà le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Articolo 3 – Soci e associati.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che condividendo gli scopi e le finalità associative si impegnano a promuoverli e realizzarli con spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, età, etnia, cultura o credo religioso.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo i diritti e i doveri dei soci.

I soci si distinguono in:

- fondatori
- ordinari
- sostenitori
- onorari

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo in seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato entro 30 giorni. E' ammesso il ricorso all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile. La quota non è rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni
- esclusione per mancato versamento delle quote sociali nei termini stabiliti;
- esclusione per inosservanza del presente statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- esclusione a causa di gravi inadempienze, quando in qualunque modo arrechi danno morale o materiale all'associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La deliberazione assunta in merito all'esclusione dei soci deve essere comunicata ai destinatari a mezzo lettera o pec consentendo facoltà di replica.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Articolo 4 - Diritti e doveri del Socio

Tutti i soci hanno diritto:

- di voto per eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli organi sociali;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ente, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al versamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti;
- a non operare in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione, nel rispetto degli organi sociali e dei soci.

Articolo 5 – Quote Associative

Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'ente non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'ente:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;

- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci ed è retta del principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Hanno diritto di voto tutti i soci, compresi i soci minorenni i quali godono del diritto di elettorato attivo attraverso chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

È ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, che non può rappresentare più di un socio nell'ambito della stessa assemblea.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con gli stessi quorum previsti per l'assemblea ordinaria salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati fatto salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo fino a segretario.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno. L'assemblea inoltre si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo degli associati) aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo. In questi casi il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) può essere consegnato a mano, via mail, via fax o a mezzo posta; in aggiunta si potrà anche portare la stessa a conoscenza dei soci con l'affissione nelle sede dell'associazione in pubblica bacheca, su eventuale sito internet.

In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

La partecipazione alle riunioni dell'assemblea dei soci non può prevedere rimborsi né compensi di alcun genere.

Articolo 8 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;

- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017)
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 117/17;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ente;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, nel rispetto del d. lgs 117/17;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 9 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata con le modalità previste nell'articolo 7.

L'Assemblea straordinaria dei soci

- approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Articolo 10 – Requisiti per le cariche associative

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci maggiorenni:

- In regola con il pagamento delle quote associative come da eventuale regolamento fissato per la celebrazione dell'Assemblea elettiva;
- Che non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- Che non abbiano in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Articolo 11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente e il vicepresidente, ed affida gli incarichi di tesoriere e segretario.
Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ente, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ente; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
Il segretario cura la corretta tenuta dei libri sociali di competenza del consiglio direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ente, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Articolo 12 Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ente; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ente; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 13 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.
Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Articolo 14 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'ente, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'ente trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi e finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad organismi internazionali, dello Stato, delle regioni e di enti locali ed istituzioni pubbliche e private, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ente;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata riconducile alle previsioni dell'art. 79 e seguenti del d.lgs 117/2017;

- entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse previste dell'articolo 2 ter del presente statuto a sensi del d. lgs 117/17 art 6.

Articolo 15 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.
Nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 3 agosto 2017 il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio, il rendiconto per cassa, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 2 ters in calce a tale rendiconto.
Il bilancio è depositato presso la sede dell'ente, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato, nelle stesse modalità previste per la consultazione dei libri sociali.
E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 – Libri sociali

L'associazione instituisce e mantiene aggiornati i seguenti libri sociali:

1. Libro soci.
2. Libro delle adunanze e delle delibere assembleari,
3. Libro delle adunanze e delle delibere della Presidenza,
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.
Ad eccezione dei libri degli organi di controllo e revisione legale dei conti, i libri sono tenuti a cura della Consiglio Direttivo, potendo a ciò delegare un suo componente

Articolo 17 – Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in via successiva e gradata alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

Letto, confermato e sottoscritto: